



SENT. 53/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

ha pronunciato la seguente

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n. 59585 del registro di segreteria
proposto da:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato
e difeso dall'avv. Paride Cesare Cretì ed elettivamente domiciliato in
Roma, alla via L. Mantegazza n.24 c/o Gardin Marco (pec:
avvparidecreti@pec.it)

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione Generale Personale Civile,
in persona del Direttore rappresentante legale p.t. (pec:
persociv@postacert.difesa.it)

avverso:

la sentenza n. 940, emessa dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale per la regione Puglia, pubblicata il 2 novembre 2021.

Visto l'appello e gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 gennaio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il giudice relatore cons. Ida Contino e l'avv. Paride Cesare Cretì per l'appellante; assente il Ministero della Difesa.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 20 giugno 2014, il sig. OMISSIS adiva la Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 2^a categoria tab A, per alcune infermità ritenute dipendenti dal servizio.

Con la sentenza n. 385/2015, pubblicata il 14 luglio 2015, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia rigettava il ricorso ritenendo non provata la sussistenza del nesso eziologico tra le patologie allegate e il servizio svolto.

Avendo il ricorrente interposto gravame, la Sezione I centrale d'appello, con la sentenza n. 38/2017, pubblicata in data 8 febbraio 2017, annullava la sentenza del giudice di primo grado rimettendo le parti innanzi al giudice pugliese, in diversa composizione, per il prosieguo del giudizio.

Il sig. OMISSIS riassumeva, quindi, il giudizio innanzi alla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, con atto depositato in data 2 novembre 2017.

3. Con la sentenza gravata, il giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale pugliese ha dichiarato estinto il giudizio proposto dal sig. OMISSIS ritenendo intempestivo l'atto di

riassunzione a seguito del rinvio disposto con la sentenza n. 38/2017 della Sezione I centrale d'appello.

Il giudice pugliese preliminarmente ha ritenuto applicabile, nella fattispecie, in ossequio alla disposizione transitoria di cui all'art. 3 dell'allegato 3 al d.lgs. n. 174/2016, la disciplina processuale previgente all'entrata in vigore del codice di giustizia contabile - 7 ottobre 2016 - poiché la domanda giudiziale era stata presentata dal sig. OMISSIS in data 20 giugno 2014.

Ciò posto, ha chiarito che il rinvio al primo giudice operato dalla sentenza n. 38/2017 della Sezione I centrale d'appello aveva natura *prosecutoria* e non *restitutoria*, sicché la disposizione applicabile al fine di individuare i termini per la riassunzione è l'art. 392 c.p.c. ove il legislatore statuisce: *"la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione"*.

Conseguentemente, poiché la sentenza n. 38/2017 è stata pubblicata l'8 febbraio 2017 e il ricorso per riassunzione è stato depositato il 2 novembre 2017, ben oltre il termine decadenziale, il giudice ha statuito l'estinzione del giudizio.

4. Con atto ritualmente notificato a mezzo pec al Ministero resistente in data 23 dicembre 2021 e poi depositato in data 24 dicembre 2021, il sig. OMISSIS ha proposto appello con il patrocinio dell'avv. Paride Cesare Cretì opponendo le seguenti censure, seppure rubricate in un unico motivo di gravame.

Errata applicazione di norma procedurale; violazione di legge;

violazione dell'art. 1, comma 5 bis della l. 19/1944; violazione e falsa applicazione dell'art. 105. R.d. 1038/1933; violazione dell'art. 75 r.d. 1214/1934; violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza contabile e dalla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/QM/2000; errata applicazione delle norme processuali civilistiche in tema di appello; errata motivazione; errata prospettazione in sede di interpretazione delle norme; irragionevolezza.

L'appellante, in primo luogo, ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha applicato l'art. 392 c.p.c., nonostante il *corpus* processuale contabile vigente prima del codice della giustizia contabile.

Secondo l'assunto difensivo, infatti, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto della normativa processuale contabile *<e meno ancora dell'insegnamento della Corte dei Conti Sez Riunite n.23/1998 secondo cui "il rinvio alle norme di procedura civile previsto dall'art. 26 R.D. 1038/33 va effettuato entro i limiti di compatibilità ed applicabilità alla particolare fisionomia dei giudizi che si svolgono avanti la Corte dei Conti, i quali sono retti da un sistema normativo processuale avente una propria specifica configurazione e pertanto, attesa la specificità, razionalità e sufficienza della norma di cui all'art. 105 RD 1038/33 nel disporre che in presenza di una sentenza di primo grado limitata a sole questioni pregiudiziali o preliminari di merito, il Giudice di appello non può pronunciare nel merito, va esclusa ogni necessità di integrazione ex art. 26 RD 1038 cit. e va riaffermata la piena vigenza della*

disposizione di cui all'art. 105 RD cit. e delle norme dettate per il giudizio contabile. Ed allora, si dovrà convenire che il richiamo dell'art. 392 cpc operato dal Giudice di prime cure è superfluo, fuori luogo, visto che il corpus processuale contabile rende superflua il rinvio dinamico ex art. 26 R.D. 1038/33 alle norme del codice di proc. civile. In altri termini, come anche specificato dalle Sezioni Riunite con sent. n. 20/QM del 1999, viene riaffermata la piena applicabilità dell'art. 105 R.D. 1038/33 e dell'art. 75 r.d. n. 1214/1934, completamente disatteso dal primo giudice” >>(pag. 6 dell'atto di appello).

Ciò premesso, ha richiamato l'art. 75 del R.D. n.1214/1934, applicabile *ratione temporis*, ove è disposto che nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, *“le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione di udienza o non siasi fatto alcun altro atto della procedura”*.

Sotto diverso profilo, ha richiamato la giurisprudenza contabile che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 5, del d.l. 453/1993, conv. dalla l.n.19/1994, ha escluso l'operatività del rinvio dinamico al codice di procedura civile per la disciplina relativa alla proposizione dell'appello.

Con riferimento all'operatività del rinvio dinamico, l'appellante ha richiamato anche la sentenza n. 10/QM del 2000, ove è stato chiarito che *“per evitare qualsiasi equivoco, il giudizio deferito alle Sezioni centrali di questa Corte è un giudizio nel quale si applicano le regole proprie del giudizio di appello contenute nel regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti ...senza nessuna commistione*

con il giudizio di Cassazione” (pag.8 appello).

Sempre secondo la prospettazione difensiva, ove si volesse fare riferimento all'art. 26 R.D. n. 1038/1933, dovrebbero trovare applicazione al più gli art.li 353, 354 e 327 c.p.c., e non l'art.392 c.p.c., sicché l'atto di riassunzione deve essere depositato nel termine di tre mesi dalla notifica della sentenza di appello. In mancanza di notifica, come nella fattispecie, l'appellante afferma che, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, va applicato non già il termine semestrale di cui all'art.327 c.p.c. (introdotto dall'art.46, comma 17, della l.n.69/2009) bensì quello annuale contemplato dall'art. 1, comma 5, del d.l. n.453/1993, convertito con modificazioni dalla l.n.19/1994.

Tutto ciò rilevato, il sig. OMISSIS ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza n. 940/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, di riconoscergli il diritto al trattamento pensionistico di 2^a cat. tab. A, misura max 90%; per l'effetto, di condannare l'amministrazione appellata al pagamento delle competenze pensionistiche maturate, oltre agli emolumenti accessori e alle spese del doppio grado di giudizio.

5. Con memoria, depositata agli atti il 18 novembre 2024, si è costituito il Ministero della Difesa - Direzione Generale Personale Civile -, in persona del Direttore rappresentante *pro-tempore*, controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

Nello specifico il Ministero appellato ha richiamato l'art. 13 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio (rubricato, appunto, “*Della riassunzione d'istanza*”), ove è statuito che

“per la riassunzione d'istanza valgono le norme del codice di procedura civile”. Ha rilevato che” proprio in virtù del rinvio normativo sopra riportato, la giurisprudenza delle Sezioni d'Appello (Corte Conti sez. III n. 145/A/2009 e n. 176/A/2007; Sez.II n. 171/A/2002) ha statuito che nella fattispecie in esame si applichino gli artt. 383 e 384 c.p.c., per cui il termine per la riassunzione del presente giudizio e la sua decorrenza sono disciplinati dagli artt. 392 e 393 c.p.c.. Pertanto, ai sensi dell'art. 392 c.p.c.: “La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione ...” (il precedente termine di un anno è stato ridotto a tre mesi dall'art. 46, comma 21, della L. 18 giugno 2009, n. 69)”.

In ogni caso, ove si dovesse ritenere applicabile, come sostiene l'appellante, l'art. 354 c.p.c., nell'ipotesi in cui la sentenza non venga notificata, come nella fattispecie all'esame, diversamente da quanto assunto dalla difesa del OMISSIS, il termine per proporre la riassunzione è quello lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., e quindi, sei mesi dalla data della pubblicazione. In entrambi le ipotesi, dunque, la riassunzione per cui è causa è stata proposta allorquando ogni termine perentorio era spirato. In conclusione, ha chiesto la reiezione del gravame, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

6. Con atto depositato il 3 gennaio 2025, l'appellante ha prodotto una memoria difensiva riproponendo tutte le argomentazioni già formulate nell'atto di appello ed insistendo, quindi, nella tempestività dell'atto di riassunzione.

7. All'odierna udienza, l'avv. Creti ha esposto oralmente le proprie difese concludendo come da verbale.

Non è comparso il Ministero della Difesa, nonostante la ritualità della notifica del decreto presidenziale di rinvio dell'udienza, (già fissata per il giorno 22 ottobre 2024 alla data odierna) avvenuta a mezzo pec in data 28 giugno 2024.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n.940/2021 con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia ha dichiarato estinto il giudizio proposto dall'odierno appellante per tardività dell'atto di riassunzione.

Il giudice di prime cure, dopo aver puntualizzato che la disciplina processuale di riferimento è quella previgente al codice di giustizia contabile in considerazione dell'art. 3 dell'allegato 3 al d.lgs. 174/2016, ha poi ritenuto di applicare alla fattispecie l'art. 392 c.p.c. in ragione del rinvio dinamico di cui all'art. 26 R.D. n. 1038/1933, e quindi di ritenere intempestiva la riassunzione del sig. OMISSIS in quanto proposta oltre i tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.

II. A tale conclusione il giudice di prime cure è giunto dopo avere correttamente qualificato il rinvio disposto dal giudice d'appello come un rinvio "*prosecutorio*", nettamente distinto da quello che caratterizza il rinvio "*restitutorio*" di cui all'art. 383 c.p.c..

Ebbene, il percorso logico seguito dal giudice di prime cure è pienamente condiviso da questo Collegio di appello..

Questa Sezione, sul punto, con una paradigmatica sentenza, il cui testo, peraltro, è stato parzialmente riportato anche dal giudice

territoriale, con puntuali e pregnanti argomentazioni, pienamente condivise, anche in applicazione del principio di sinteticità (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo testo legislativo), ha chiarito che *<Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 (di conversione del d.l. n. 453 del 1993) come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 1996 convertito in legge n. 639 del 1996, l'appello in materia pensionistica è, infatti, consentito solo per "motivi di diritto" di talché esso integra un mezzo di impugnazione a critica vincolata molto simile al giudizio di legittimità proponibile dinanzi alla Corte di cassazione, a prescindere dal nomen juris (SS.RR. sentenza n. 10/QM/1998). Oggi identica disciplina si rinviene nell'art. 170 c.g.c.. Per effetto della remissione, il giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere in considerazione, ai fini della tempestività della riassunzione, l'art. 392 c.p.c. applicabile, ratione temporis, in forza del rinvio dinamico di cui all'art. 26 R.D. n. 1038/1993. La norma di rito, infatti, disciplina l'istituto del rinvio "proprio" che si caratterizza come giudizio rescissorio, posto a completamento della fase rescindente, allorquando si renda necessario colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di cassazione o, nel giudizio pensionistico, da quella di annullamento della sentenza di primo grado. Alla fase rescissoria si accede mediante riassunzione, in quanto il giudizio viene restituito al giudice del merito in forza di un'iniziativa o impulso della parte interessata, da espletarsi entro un termine perentorio">> (Sez. II App. sentenza n.568/2017).*

Ebbene, il termine statuito dall'art. 392 c.p.c. è di tre mesi dalla

pubblicazione della sentenza per i giudizi (come quello in esame)

instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n.69/2009.

Ancora, prosegue la sentenza di questa sezione di appello <<La disposizione fissa, dunque, il dies a quo da un evento ben preciso, individuato nella pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non nella successiva comunicazione, che non è un elemento essenziale della pubblicazione, ma solo un elemento posteriore con finalità integrative (Cass. civ., 21.04.1983, n. 2738). >>).

Tornando alla fattispecie all'esame, dunque, come correttamente ricostruito dal giudice di prime cure, la pubblicazione della sentenza n. 38/2017, è stata effettuata in data 8 febbraio 2017, laddove il deposito del ricorso in riassunzione è datato 2 novembre 2017, quindi ben oltre il termine previsto dall'art. 392 c.p.c..

Per tale motivo, in maniera del tutto condivisibile, il giudice di prime cure ha statuito l'estinzione del giudizio a fronte del tardivo deposito del ricorso in riassunzione.

IV. La correttezza dalla statuizione di prime cure, peraltro, non è revocata in dubbio dalle argomentazioni prospettate dall'appellante.

Secondo l'assunto difensivo, nella fattispecie, deve escludersi la necessità di rinvio alle norme del processo civile, potendosi applicare l'art. 75 R.D. n.1214/1934; detta disposizione statuisce che nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, *"le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per abbandonati, se per il corso di un anno non siasi presentata domanda di fissazione di udienza o non siasi fatto alcun altro atto della procedura"*.

Ebbene, la disposizione testé richiamata disciplina un istituto del tutto diverso dalla riassunzione innanzi al giudice del rinvio.

L'istituto dell'abbandono infatti, ripreso all'art. 111, comma 3, c.g.c., risponde all'interesse generale di non protrarre nel tempo la condizione di inattività in cui il processo può venirsi a trovare, allorquando non venga presentata domanda di fissazione di udienza o si verifichino situazioni particolari o anomale protratte nel tempo senza che intervenga, quantomeno annualmente, un atto della procedura, che manifesti l'intenzione di riattivarlo e proseguirlo.

Con riguardo a tale istituto, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che la disciplina *“è chiaramente diretta a far prevalere l'interesse generale alla certezza del diritto in termini di stabilizzazione delle situazioni giuridiche sostanziali che si agitano nelle controversie, rispetto a quella dell'attore, la cui inerzia prolungata per il tempo previsto dalla legge pone in risalto la sua indifferenza per la definizione del contenzioso. Interesse generale ancora più intenso ove coniugato con l'esigenza della durata ragionevole dei processi presidiato dall'articolo 111 della Costituzione”* (Corte dei conti, Sez. II App., sentenza n. 385/2018).

Attesa la *ratio* richiamata, l'istituto disciplinato dall'art. 75 innanzi citato si pone quale *“fattispecie residuale di estinzione del giudizio che sanziona l'inerzia delle parti per ipotesi non diversamente disciplinate, ponendo un onere di attivazione annuale della parte attrice ovvero di quella ...comunque interessata”* (Sez.II App. sentenza n. 253/2022).

Dunque, il termine di un anno indicato nella disposizione invocata dall'appellante, trova applicazione residuale e cioè solo quando non vi

siano norme del codice di procedura civile dettate per casi specificamente disciplinati. Ciò considerato, nella fattispecie non vi è alcuna possibilità di applicare il termine previsto dall'art. 75 R.D. n.1214/1934 rinvenendosi nel codice di procedura civile, una specifica disposizione che disciplina la riassunzione innanzi al giudice del rinvio.

V. L'appellante, nel censurare la sentenza ha altresì richiamato precedenti giurisprudenziali ove si esclude l'operatività del rinvio dinamico alle norme di procedura civile dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito con modificazioni dalla l.n.19/1994. Nello specifico ha richiamato anche la sentenza n. 221 del 27 luglio 2020 della Sezione I Appello ove è specificato che *“quanto all'asserita tardività del gravame per segnalazione del termine lungo (6 mesi) quale indicato nell'art. 327 c.p.c.è sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata delle Sezioni d'appello della Corte dei conti sula inapplicabilità della predetta disposizione ai giudizi innanzi alla Corte dei conti che continuano ad essere disciplinati dall'art. 1, comma 5 -bis della l. 19 del 1994”*. Ebbene, il richiamo giurisprudenziale è di tutta evidenza inconferente rispetto alla fattispecie ove si consideri che la disposizione testè richiamata (art. 1, comma 5 bis, della l. 19/1994) disciplinava, prima dell'entrata in vigore del vigente codice della giustizia contabile (art.178), i termini per proporre l'appello innanzi al giudice contabile e quindi un istituto diverso da quello della riassunzione.

VI. Per tale motivo è altresì inconferente il richiamo della sentenza n. 10/2000/QM delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti ove i giudici

hanno puntualizzato che “ *il giudizio deferito alle Sezioni centrali di questa Corte è un giudizio nel quale si applicano le regole proprie del giudizio di appello contenute nel regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti o per rinvio dinamico nel codice di procedura civile, senza nessuna commistione con il Giudizio di Cassazione...*”. In questo caso, il Supremo consesso contabile era stato chiamato a risolvere un contrasto giurisprudenziale in ordine al rapporto tra i limiti di impugnabilità delle sentenze in materia pensionistica e il vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. E’ evidente, pertanto, la irrilevanza anche di tale argomentazione.

VII Infine, l’appellante, ha eccepito che tutt’al più dovrebbero trovare applicazione gli art.li 353, 354, e 327 c.p.c. “ *laddove si volesse a tutti i costi applicare il rinvio dinamico ex art. 26 R.D. 1038/1933 alle norme di procedura civile*”.

Anche tale prospettazione difensiva non è fondata.

Le disposizioni invocate dall’appellante (artt.353 e 354 c.p.c.) fanno esplicito riferimento alla diversa ipotesi di rinvio, qualificato “*restitutorio*” o “*improprio*” (giurisdizione negata in primo grado, nullità della notificazione della citazione introduttiva, mancata integrazione del contraddittorio o estromissione non dovuta di una parte). Nei casi ivi contemplati, infatti, il rinvio ha la funzione di ripetere la fase di merito che è risultata priva di alcuni requisiti necessari per un corretto svolgimento del processo e “*rappresenta il ritorno a quella fase di merito che la Corte ha giudicato priva dei requisiti necessari per essere considerata conclusa e mira a permettere il compimento od il*

completamento di quell'iter che la causa, in assenza del vizio che ha determinato la cassazione, avrebbe dovuto percorrere” (Sez.II App. sentenza n. 568/2017). Ebbene, i casi indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c. erano contemplati dal previgente art.105 R.D. n.1038/1933 e attualmente dall’art.199 c.g.c.. Tuttavia, per i motivi innanzi evidenziati, non sono applicabili alla fattispecie all’esame, ove, come detto, si tratta di un rinvio “prosecutorio”.

VIII. L’ appello va, quindi, respinto, in quanto giuridicamente infondato, con conferma della statuizione di estinzione del giudizio, pronunciata dal giudice di prime cure.

IX Ai sensi dell’ art. 31, comma 3 c.g.c., vertendo la decisione soltanto su una questione pregiudiziale, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M

la Corte dei conti - Il Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione, respinge l’appello avverso la sentenza n. 940/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, pubblicata il 2 novembre 2021.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025.

Il giudice estensore

Il Presidente

(dott.ssa Ida Contino)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

	SENT. 53/2025	15	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 13 MARZO 2025		
	p. il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del		
	Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma		
	1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 13 MARZO 2025		
	p. il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del		
	Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione:		

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 13 MARZO 2025

p. IL DIRIGENTE

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco